



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 3^a civile

Udienza Pubblica dell'11 novembre 2022

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 16, r.g. n. 38714/2019

Rel., Cons. Spaziani

Con citazione del 18 giugno 2009, G.M.T. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, G.M., titolare dell'omonima ditta, deducendo che:

- con contratto di appalto verbale dei primi di maggio 2008, aveva affidato al convenuto la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo (c.d. massetto) circostante la piscina costruita nella corte di pertinenza di una propria struttura alberghiera;

- l'appaltatore aveva eseguito l'opera nei giorni 14 e 15 maggio 2008;

- successivamente, i pavimentisti incaricati della posa in opera delle mattonelle sul massetto avevano constatato che esso era stato realizzato senza rispettare la quota e le pendenze necessarie per lo scolo delle acque piovane, le quali, anziché defluire verso l'esterno (come previsto, attraverso le canalette che avrebbero dovuto condurle nei pozzetti fognari), defluivano verso la vasca della piscina, specie in taluni lati;

- l'appaltatore aveva riconosciuto la propria responsabilità e si era impegnato ad eliminare i vizi, senza però riuscirvi;

sulla base di queste deduzioni, G.M.T. domandò la condanna di G.M. al risarcimento del danno, quantificato in Euro 75.000 circa;

costitutosi in giudizio, il convenuto chiamò in causa gli architetti B.A. e M.A., progettisti della piscina, chiedendone la condanna quali esclusivi responsabili o comunque in manleva nei suoi confronti in caso di sua condanna;

costituitisi a loro volta ed estesa la domanda nei loro confronti, i chiamati in causa ne invocarono il rigetto, deducendo che:

- il loro mandato era cessato prima dell'esecuzione dell'opera, in seguito alla mera redazione del progetto architettonico, successivamente alla quale era stato nominato altro direttore dei lavori, tale Ing. T.;

- il progetto architettonico da loro redatto era funzionale solo all'ottenimento del permesso di costruire, per modo che non avrebbe dovuto necessariamente prevedere le modalità esecutive;

- non ostante ciò, in esso era stata comunque prevista la "quota" di pendenza della piscina e il sistema di drenaggio delle acque, ma successivamente l'appaltatore aveva realizzato questo sistema in difformità rispetto al progetto, con sua esclusiva responsabilità;

il Tribunale di Pesaro, con sentenza 12 giugno 2013, condannò l'appaltatore e i progettisti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato in Euro 40.930,00, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di appello, di Ancona - adita con impugnazione principale dai due architetti progettisti e con impugnazione incidentale dall'appaltatore - ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità (nella quale la statuizione sulla condanna dell'appaltatore non è stata impugnata), la Corte territoriale ha confermato il giudizio positivo sulla responsabilità professionale dei due architetti progettisti sulla base dei seguenti rilievi:

1- la circostanza che il mandato dei due professionisti fosse cessato con il rilascio del permesso di costruire (comunque prima dell'esecuzione dell'opera viziata) non li sollevava da responsabilità, "atteso che gli effetti espliciti dal progetto nei confronti dell'opera appaltata prescindono dalle sorti che potrebbe subire il contratto d'opera professionale tra il progettista/direttore dei lavori e il committente" (p. 11. della sentenza);

2- sebbene di regola il "progetto architettonico" costituisca un elaborato di massima e poco dettagliato in quanto funzionale all'acquisizione del permesso di costruire (sicché normalmente viene integrato dal "progetto strutturale") nel caso specifico, riguardante un intervento edile di modeste dimensioni, quale quello del massetto circostante la piscina già realizzata, esso era già di per sé sufficientemente adeguato a tale scopo, tanto è vero che la committente non aveva ravvisato la necessità di conferire ulteriore incarico per la redazione di un elaborato strutturale;

3- dagli elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti (che teneva luogo anche di quello strutturale) non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina; tale lacuna rendeva professionalmente responsabili entrambi i professionisti che lo avevano redatto;

4- in base all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la norma sulla garanzia dell'appaltatore per i vizi e difformità dell'opera (art. 1667 c.c.) e quella sulla sua responsabilità per la rovina o i gravi difetti di edifici o di altre cose immobili per loro natura a lunga durata (art. 1669 c.c.), si estendono ai progettisti e ai direttori dei lavori, figura, quest'ultima, che nella fattispecie in esame doveva ritenersi ricompresa nella prima;

avverso la sentenza della Corte d'Appello gli architetti M.A. e B.A. propongono ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Gli intimati G.M.T. (committente) e G.M. (appaltatore) non svolgono difese;

il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui ha ritenuto responsabili, in solido con l'impresa appaltatrice, i due architetti progettisti;

il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c.;

il terzo motivo censura la decisione impugnata ancora per omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui essa ha considerato che nel progetto architettonico elaborato dagli architetti M. e B. non fosse contenuta la "giusta quota" di imposta della piscina;

il quarto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deduce il medesimo vizio per non essere stata considerata la circostanza che il progetto architettonico era finalizzato unicamente a conseguire il titolo autorizzativo (permesso di costruire) e non doveva necessariamente contenere anche la individuazione delle modalità esecutive dell'opera, quali la fissazione della quota del bordo piscina o la previsione di un sistema di deflusso delle acque meteoriche;

il quinto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, propone la stessa doglianza per non essere stata considerata la circostanza che l'incarico di progettazione ed esecuzione del massetto era stato affidato dalla committente direttamente alla ditta G. (che aveva inoltre riconosciuto la sua responsabilità), mentre il mandato dei due progettisti era cessato prima dell'inizio dei lavori, svoltisi sotto la direzione di altro professionista;

il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione, da reputarsi meramente apparente e viziata da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà;

il settimo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3;

l'ottavo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, prospetta ancora falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.;

il nono motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sul rilievo che la condanna dei due architetti al rimborso delle spese di lite dei due gradi di

giudizio in favore dell'attrice G.M.T. costituiva la conseguenza dell'erronea condanna degli stessi al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore;

anche il decimo motivo, infine, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per non essersi ritenuto, ai fini della condanna nelle spese, che i due professionisti dovevano essere considerati come un unico soggetto giuridico, in quanto dotati di un'unica Partita Iva;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

i ricorrenti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria 26207/22 la Corte rilevato che:

i primi tre motivi enunciano sostanzialmente la medesima doglianza, in quanto, sotto i diversi profili della nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4) e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza impugnata nella specifica parte in cui ha ritenuto che dalla pluralità di elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina (p.11 della sentenza impugnata);

tale passaggio motivazionale tradirebbe, da un lato, l'omesso esame di fatti decisivi emersi dalla documentazione depositata ed accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio; dall'altro, un errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove documentali e delle risultanze dell'indagine peritale;

evidenziano in proposito i ricorrenti che, infatti, contrariamente a quanto percepito dalla Corte di merito, dalla documentazione depositata e dalle risultanze della CTU sarebbe emerso che il progetto architettonico da loro elaborato prevedeva sia la "giusta quota" di imposta della piscina sia, più analiticamente, un idoneo sistema di drenaggio tanto delle acque di esondazione quanto di quelle meteoriche, da realizzarsi mediante canalette di sfioro da porre intorno alla piscina onde consentirne il deflusso verso l'interno fino a confluire nella griglia di scolo;

i ricorrenti, al riguardo, richiamando la documentazione progettuale versata in atti, da un lato, citano la sezione del progetto architettonico da cui era stata estrapolata la pianta della piscina allegata all'elaborato peritale e trascrivono la formula in essa contenuta (" +74.80 e + 74.81") recante l'indicazione della corretta quota di imposta, non contestata dal CTU (p. 11 del ricorso); dall'altro lato, evidenziano che nel documento di progetto indicato come "pianta piscina - scala 1:100" allegato all'elaborato peritale, si legge testualmente l'espressione "Canaletta di sfioro piscina" (p. 12 del ricorso);

gli stessi ricorrenti, poi, fanno rilevare come, dalla comparazione della documentazione progettuale con la documentazione fotografica versata in atti, nonché, soprattutto, dagli stessi rilievi contenuti a p.3 dell'elaborato peritale (di cui riportano specifico stralcio: p. 12 del ricorso), emergerebbe, invece, che il sistema realizzato dall'impresa appaltatrice era stato completamente difforme da quello contemplato nel progetto architettonico, essendo stato previsto il deflusso delle acque verso l'esterno mediante una pendenza contraria con due sole gradinate sul lato nord e semplici fori sul lato sud che rendevano faticoso il deflusso su questi lati e addirittura impossibile sui lati est e ovest, ove, in mancanza di sfogo e con una pendenza insufficiente, le acque ristagnavano e defluivano verso la piscina; questa diversità avrebbe escluso l'errore di progettazione e avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere imputabili i vizi esclusivamente alla successiva fase esecutiva;

secondo i ricorrenti l'errore posto in essere dal giudice del merito, nel fraintendere l'oggettivo contenuto delle prove documentali e delle risultanze della CTU, non integrerebbe un errore di valutazione delle prove (cadente sul demonstrandum) ma piuttosto un errore di percezione del loro contenuto oggettivo (cadente sul demonstratum); esso, quindi, dovrebbe reputarsi censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (oltre che ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, riguardando fatti decisivi e controversi di cui si sarebbe omesso l'esame), in quanto darebbe luogo ad un error in procedendo, concretando la violazione dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice del merito di porre a fondamento della decisione le prove - e dunque non solo i mezzi di prova ma i risultati della prova, intesi nella loro obiettività - che siano state ritualmente proposte dalle parti;

i primi tre motivi del ricorso (ed in particolare il secondo) pongono la questione se l'errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), diversamente dall'errore di valutazione delle prove (normalmente non sindacabile in sede di legittimità, se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante: art. 132 c.p.c., n. 4), possa essere censurato quale error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c., allorché investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti;

la questione assume rilievo nomofilattico e ha, inoltre, già formato oggetto di decisioni reciprocamente difformi da parte di questa Corte, in quanto alla rigorosa tesi secondo la quale il travisamento della prova (che presuppone la costatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito) non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360 c.p.c., n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 03/11/2020, n. 24395 e, da ultimo, Cass. 17/05/2022, n. 15777) è stata contrapposta la diversa opinione per cui l'errore di percezione, diversamente da quello di valutazione, poiché cade sul contenuto oggettivo della prova, può essere sindacato in sede di legittimità (beninteso, allorché riguardi circostanze che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti), quale error in procedendo, per violazione del divieto, desumibile dall'art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti (Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971);

ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza

La rilevanza della questione è resa evidente dal fatto che poco prima dell'ordinanza interlocutoria 26207/22 la sesta sezione (Cass. 15753/2022) ha rimesso gli atti alla pubblica udienza della quinta sezione rilevando un analogo contrasto.

Anche nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici della sesta sezione il ricorrente si doleva (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la C.T.R. - si opina - totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento.

Per il vero l'ordinanza in questione, pur essendo il motivo incentrato sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sottolinea che non sussiste immediata evidenza decisoria, risultando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la persistente possibilità di sottoporre al vaglio di questa Corte, sub specie di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di travisamento della prova da parte del giudice di merito.

L'orientamento maggioritario della Corte, per il quale l'errore di percezione può essere soltanto motivo di revocazione, è ben rappresentato da Cass. 24395/2020, sentenza più volte citata dalle successive pronunce aderenti a tale impostazione (Cass.16170/2022; Cass. 15177/2022, anche da quelle decisioni che pongono la questione in termini più dubitativi come Cass. 21978/2022 e Cass. 18326/2022).

Decisione particolarmente significativa per la compiuta disamina della questione e la puntuale critica delle opposte interpretazioni.

Cass. 24395/2020 è la miglior rappresentazione di un orientamento assai risalente, almeno a far data da Cass. 478 del 1969, la quale ha precisato che il rimedio tipico per il travisamento è per l'appunto la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4 (tra le numerose successive conformi si segnalano Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 in motivazione, Cass. n. 2529 del 2016, Cass. 5149 del 2003, Cass. 2932 del 1999, Cass. 5351 del 1983).

All'orientamento maggioritario per il quale l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, si contrappongono due filoni interpretativi volti a ritenere che la denuncia del vizio di travisamento della prova sia ancora sindacabile in sede di legittimità.

Il primo, che configura la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità ex art. 360 comma 1, n. 5 cpc, è stato elaborato in talune pronunce della Corte e trova la sua più compiuta formulazione in Cass. n. 10749 del 2015 espressamente richiamata da Cass. n. 28174 del 2018, cit., e successivamente ripresa da Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020.

Secondo tale pronuncia "se è vero che la denuncia di travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso

per cassazione - è incompatibile con il giudizio di legittimità perchè implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità, è altresì vero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 2006) che diversa da quest'ultima emergenza è l'ipotesi del travisamento della prova che implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale.

Ricorre tale ipotesi quando il ricorrente lamenta il vizio di travisamento delle risultanze processuali e chiede alla Corte di cassazione di esaminare l'atto specificamente indicato perchè si accerti che l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell'atto.

In sostanza il giudice di legittimità non è chiamato a valutare la prova, ma ad accertare il travisamento, ossia per l'esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi.

Insomma, l'informazione probatoria indicata in sentenza e valutata dal giudice mancherebbe del tutto nell'atto, che ne conterrebbe una diversa, onde il ragionamento svolto dal giudice di merito senza l'informazione travisata risulterebbe vanificato ed illogico.

Vi sarebbe, perciò, una contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice.

Ovviamente, l'informazione probatoria risultante dalla prova travisata si deve prospettare come decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a rovesciare (in tutto o in parte) i contenuti della sua decisione.

In tal senso questa Corte ha sempre affermato il principio di decisività della censura, e ciò indipendentemente dalla natura del vizio, incluso quello motivazionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 2014, Sez. 3, Sentenza n. 21418 del 2014, Sez. L, Sentenza n. 21632 del 2013, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 2010, Sez. L, Sentenza n. 4849 del 2009) con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 2007), caso che dovrebbe essere escluso nell'ipotesi in cui la motivazione contenga valide ragioni, sia pur senza espresso riferimento a quella prova, che spieghino perchè quel dato non è stato utilizzato. In tal caso la motivazione resisterebbe alla censura formulata.

Insomma, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito” (in questi termini Cass. 10749/2015).

A tal proposito non può che sottolinearsi, come appare corretta la ricostruzione storica di tale orientamento fornita da Cas. 24395/2020 secondo cui la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità è stata elaborata in talune pronunce di questa Corte “in un contesto normativo dominato da un testo

dell'art. 360 c.p.c., n. 5 precedente alla riformulazione che ne ha operato il D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con L. n. 134 del 2012): più precisamente, in un contesto che permetteva di denunciare per cassazione non solo l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ma, ben più ampiamente, l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Ed è stata definita come fattispecie in cui il ricorrente chiederebbe a questa Corte di esaminare un atto specificamente indicato perchè si accerti che l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell'atto o addirittura non esiste, per modo che ad essere domandata non sarebbe una (inammissibile) rivalutazione di fatti di causa, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (così, in motivazione, Cass. n. 10749 del 2015, cit.).

Ne deriva che "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere "ammesso" sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capo ad un vizio logico di insufficienza di motivazione", atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte della Corte, che, per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata", e cioè proprio "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, cit.).

Un secondo, più recente orientamento sostiene che l'errore di percezione, quando investe un fatto incontrovertito (ossia sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato), è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Quando, invece, investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l'errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. Tale norma, infatti, nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove "immaginarie", cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.

Il leading case di tale orientamento è sicuramente rinvenibile in Cass. 12/04/2017, n. 9356 (ascrivibili a tale orientamento sono anche, da ultimo, Cass. 21978/2022; Cass. 18326/2022).

Secondo tale interpretazione il criterio da utilizzare per l'individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall'art. 395 c.p.c., n. 4 per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un "dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi" ed inoltre "decisivo": v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché

inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017).

Orbene, a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., ossia il riguardare l'errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio, mentre se così non fosse l'unico rimedio resterebbe per l'appunto il ricorso per revocazione: v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass. n. 24395 del 03/11/2020) una siffatta ipotesi censoria è, in astratto, ben presente e radicata nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica nell'errore di "percezione" della "informazione probatoria" ricadente sul contenuto oggettivo della prova: *demonstratum*; denunciabile, come detto, quale *error in procedendo*, per violazione dell'art. 115 c.p.c., tenendo ben fermo che "travisamento delle prove" è nozione distinta da quella di "valutazione delle prove".

In definitiva se ne deduce che sussiste contrasto all'interno della Corte sia con riferimento alla possibilità che il travisamento della prova sia ancora sindacabile in sede di legittimità sia, ove si dia risposta positiva al primo quesito, sull'individuazione del corretto specifico rimedio con cui far valere tale specifico vizio, se quale *error in procedendo*, per violazione del divieto, desumibile dall'art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti, ovvero sub specie di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Alla luce della rilevante importanza della questione e del contrasto nella giurisprudenza di legittimità, si richiede la rimessione della causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite civili sul seguente quesito: " se l'errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero sia ancora sindacabile in sede di legittimità; ove si dia risposta positiva al primo quesito, quale sia il corretto specifico rimedio con cui far valere tale specifico vizio: *l'error in procedendo* ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc, per violazione del divieto, desumibile dall'art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti, ovvero il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. c.p.c.,

p.q.m.

CHIEDE

La rimessione della causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite sul quesito di cui in narrativa.

Roma, 18 ottobre 2022.

PER IL PROCURATORE GENERALE

IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia